

# Ambiente e Lavoro

Mensile Tecnico-giuridico di In-formazione e Documentazione  
per RSPP, RLS, Giuristi, Operatori, Tecnici e Medici della Prevenzione

### Salute e Sicurezza

## Vie respiratorie: Rischi Chimici

DI GRAZIANO FRIGERI

## Vie respiratorie: DPI e Protezione

DI VIRGINIO GALIMBERTI

## Spazi Confinati

DI EUGENIO FEROLI


### Commenti

## Manutenzione di macchine e impianti

DI ALESSANDRO MAZZERANGHI E ROSSANO ROSSETTI

## Azione di rivalsa dell'INAIL

DI GIOVANNI DE LUCA



nell'ambito del progetto:



nell'ambito di Rimini, 3-6 novembre 2010



Rivista Ambiente e Lavoro  
Poste Italiane S.p.a. - Sped. in a.p. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 - DCB Milano - Contiene I.P.

## IN QUESTO NUMERO

<b>INDICE</b>	1
<b>SALUTE E SICUREZZA</b>	
Gli apparecchi e la protezione delle vie respiratorie (Virginio Galimberti)	2
<b>COMMENTI</b>	
L'azione di rivalsa dell'INAIL (Giovanni De Luca)	25
<b>SALUTE E SICUREZZA</b>	
<i>Spazi Confinati</i> : Sicurezza del lavoro e sistema di gestione (Eugenio Ferioli)	33
<i>D.Lgs. 81/08</i> : Agenti chimici e protezione delle vie respiratorie (Graziano Frigeri)	50
<b>COMMENTI</b>	
La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti (Alessandro Mazzeranghi e Rossano Rossetti)	58
<b>COLLABORATORI E CORRISPONDENTI</b>	64



# Ambiente e Lavoro

Mensile Tecnico-giuridico di In-formazione e Documentazione  
per RSPP, RLS, Giuristi, Operatori, Tecnici e Medici della Prevenzione

# GLI APPARECCHI E LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

di *Virginio Galimberti\**

**Avvertenza** - In base all'art 4 comma 6 lettere a) e b) del D.Lgs. 475/92 gli Apparecchi di Protezione Respiratoria:

- filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea.

Appartengono alla **terza categoria** (DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di **morte o di lesioni gravi e di carattere permanente**) per i quali, in base ai disposti dell' art. 77 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, si rende necessario l'**addestramento obbligatorio**

L'ex art. 387 dell'abrogato D.P.R. 547/1955 già stabiliva che "i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale".

Questi "dispositivi idonei" (che comprendono anche le maschere respiratorie) sono rinominati nella "ritirata"<sup>1</sup> norma UNI 10720:1998 quali "Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie" (APVR) intesi come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) destinati a proteggere le persone (lavoratori ovvero comuni cittadini<sup>2</sup>) che si possono trovare in presenza di rischi per la salute dovuti a insufficienza di ossigeno e/o a presenza di sostanze pericolose nell'atmosfera ambiente che li circonda.

La norma rappresenta un utilissimo strumento per l'identificazione e la scelta dei Dispositivi di Protezione delle Vie Respiratorie e contiene numerosissime informazioni in tal senso ivi compreso l'indicazione del FPO (Fattore di Protezione Operativo) richiamato all'art. 251 comma 1 lettera b) (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto) del D.Lgs. 81/2008 e smi.

La parte introduttiva della norma citata evidenzia, tra gli altri, alcuni particolari effetti negativi a cui è soggetto l'essere umano nel caso, per esempio, di carenza di ossigeno nell'aria respirabile.

Questa condizione comporta, come conseguenza, una insufficienza di ossigeno nelle cellule del corpo umano fino al punto di ostacolare importanti funzioni vitali.

Non essendo avvertita dai sensi dell'uomo, la stessa, in modo assolutamente impercettibile, conduce abbastanza rapidamente ad uno stato di incoscienza.

In funzione della concentrazione di ossigeno residuo nell'aria inspirata, della durata degli effetti dovuti alla stessa insufficienza e della frequenza e del volume di respirazione abbinate alla condizione fisica dell'individuo, si determina l'entità del danno che può diventare facilmente irreversibile e, in parecchi casi, può provocare addirittura il decesso.

Altra funzione specifica degli Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie è correlata all'assorbimento, attraverso il meccanismo della respirazione, di sostanze pericolose.

Secondo il modo specifico in cui le stesse agiscono (azione fisica, chimica o combinata) sull'essere umano possono aversi malattie polmonari, intossicazioni acute o croniche, lesioni da radiazioni, tipi diversi di tumori o altri tipi di danni (per esempio allergie).

Anche in questo caso l'entità del danno dipende generalmente dalla concentrazione e dalla durata dell'effetto della sostanza pericolosa, dalla via per la quale essa agisce con il corpo (esempio deposizione nei polmoni o assorbimento nel sangue), dall'affaticamento dovuto al lavoro svolto, dalla frequenza e dal volume di respirazione nonché dalla specifica condizione fisica della persona.

Risulta chiaro che la funzione protettiva di questi DPI è estremamente importante e delicata per la salute dell'utilizzatore.

Inoltre, come richiamato nella avvertenza all'inizio del presente articolo, vengono classificati tra i Dispositivi di Protezione Individuale "salvavita" che devono essere allocati, come richiede il D.Lgs. 475/92 (art. 4 comma 5), nella 3<sup>a</sup> (terza) categoria (dispositivi destinati a proteggere da rischi di morte o lesioni gravi o a carattere permanente).

\* *Cer.Co. Sas di Fabio Galimberti - Sesto San Giovanni Mi. Coordinatore GdL UNI Dispositivi di Protezione delle Vie Respiratorie*

<sup>1</sup> La norma UNI 10720:1998 "Guida alla scelta e all'uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie" non è più disponibile presso UNI in quanto obbligatoria ritirata a causa della pubblicazione della Norma Europea Armonizzata UNI EN 529:2006 ma risulta tuttora in vigore perché riportata integralmente nell'allegato 2 del Decreto 2 Maggio 2001 "Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)".

<sup>2</sup> Il D.Lgs. 475/92 (recepimento della D.E. 89/686/CEE) che regola gli obblighi a carico del fabbricante di DPI non fa alcuna distinzione di destinazione del DPI stesso a differenza del Titolo III capo II del D.Lgs. 81/2008 che si applica esclusivamente al "lavoratore".

# L'AZIONE DI RIVALSA DELL'INAIL

Aspetti previdenziali e giudiziari

La costituzione di parte civile e la responsabilità civile del datore di lavoro.

di *Giovanni De Luca*<sup>12</sup>

## **Premessa**

L'INAIL – come è noto – è obbligato per legge (secondo il principio di automaticità sancito espressamente nel D.P.R. 1124/65) ad erogare determinate prestazioni previdenziali a tutti i soggetti degni di tutela che subiscono infortuni sul lavoro o contraggono malattie professionali.

Se, però, gli infortuni o le malattie professionali sono da attribuire a comportamenti illeciti della ditta datrice di lavoro degli stessi assicurati (per accertate omissioni di norme antinfortunistiche), oppure di altri soggetti non riconducibili al datore di lavoro, l'INAIL ha il diritto/dovere di agire nei confronti dei responsabili per il recupero delle prestazioni erogate, perché anche le somme così recuperate consentono all'Istituto di continuare ad erogare le prestazioni previdenziali a tutela dei lavoratori.

## **Le azioni di rivalsa.**

Le azioni che l'INAIL può esercitare, sussistendone i presupposti di legge, nei confronti dei responsabili dell'infortunio o della malattia professionale, sono due: l'azione di regresso e l'azione di surroga.

## **1 – L'azione di regresso.**

Questa azione è prevista dagli artt. 10 e 11 D.P.R. 1124/65 e nasce come diritto autonomo dell'INAIL, inquadrato nel rapporto assicurativo tra datore di lavoro e infortunato, tant'è che solo il Giudice del Lavoro è competente a decidere il contenzioso, che è di natura previdenziale nonostante l'azione sia di natura sostanzialmente risarcitoria, finalizzata al recupero delle prestazioni previdenziali erogate agli assicurati o agli altri aventi diritto (come gli eredi dei lavoratori deceduti in conseguenza dell'evento infortunistico o malattia professionale).

Spesso, nel corso dei giudizi dinanzi al Giudice del Lavoro promossi dall'INAIL nei confronti del datore di lavoro (inclusendo in questa figura, dunque, anche i preposti, dirigenti e altri dipendenti, colleghi di lavoro dell'infortunato), viene eccepita la improponibilità/improcedibilità dell'azione di regresso per mancanza del presupposto relativo al giudicato penale di condanna.

L'esistenza di un procedimento penale pendente, però, non può più ostacolare l'azione di regresso dell'Istituto. La subordinazione del regresso all'azione penale sino all'inizio degli anni ottanta era frutto della preminenza della giurisdizione penale, che si esprimeva nel diritto speciale (art. 10 T.U. 1124/65) con la necessità di attendere la relativa pronuncia e con gli effetti vincolanti della stessa (che comportava implicitamente l'inevitabile sospensione del processo civile).

Sulla stessa linea operava il diritto comune con le disposizioni sull'efficacia *ultra partes* del giudicato e con la norma sulla obbligatorietà della sospensione, in omaggio al principio della pregiudizialità.

Ma l'uno e l'altro fattore sono venuti meno sia nella normativa particolare della responsabilità del datore di lavoro che in quella comune (dove la sospensione resta limitata all'infortunato e per casi eccezionali), con la quasi completa separazione e indipendenza dell'azione civile che, per la responsabilità del datore di lavoro, ha come unica condizione non già una formale pronuncia penale, ma la commissione di un fatto - reato accertabile anche *incidenter tantum* dal giudice civile.

La giurisprudenza ribadisce questo indirizzo affermando che la proponibilità dell'azione di regresso dell'INAIL non è condizionata dal previo accertamento in sede penale della responsabilità del datore di lavoro (o di persona del cui operato questi debba civilmente rispondere) e neppure dal previo esame, da parte del giudice penale, del fatto causativo dell'infortunio, in quanto, in difetto di tale accertamento o esame, l'INAIL, che agisca in regresso, può chiedere che ad esso proceda *incidenter tantum* il giudice civile (Cass. 28.9.1991 nr.10167).

Sono state le sentenze nr. 22/1967, nr. 102/1981 e nr. 372/88 della Corte Costituzionale che - richiamando la conforme giurisprudenza di legittimità - hanno sancito la caduta della pregiudizialità penale consentendo la autonoma ed incondizionata promovibilità dell'azione di regresso (liberandola completamente dai presupposti formali richiesti) senza dover attendere l'esito del procedimento penale.

Il testo degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/65 è stato oggetto, infatti, di numerosi interventi della Corte Costituzionale e della Cassazione, che in parte ne hanno modificato il contenuto. Da una stretta applicazione iniziale (ove si faceva dipendere l'azione di regresso dalla condanna in sede penale del datore di

<sup>1</sup> *Avvocatura INAIL*

<sup>2</sup> Relazione presentata nell'ambito dell'*Osservatorio Sicurezza e Lavoro* -Milano, 29 giugno 2010

## Sicurezza del Lavoro e Sistema di Gestione

## SPAZI CONFINATI

di Eugenio Ferioli\*

**Gli incidenti mortali** che si sono verificati di recente, e **che si verificano ripetutamente negli spazi confinati di lavoro**, riguardano attività che implicano rischio immediato per la salute e per la vita, ma che non vengono riconosciute come tali.

Abbiamo ragione di parlarne per vari motivi, ma soprattutto perchè sembra che nessuno di questi incidenti abbia insegnato qualcosa di utile da mettere in pratica, nonostante si tratti di organizzare il lavoro in base a semplici elementi di prudenza, diligenza, competenza e consapevolezza, che sono naturalmente richiesti alle persone coinvolte nelle attività rischiose.

Proviamo ad organizzare un ragionamento basato sulle comuni conoscenze e la logica.

**Gli elementi organizzativi sono essenziali** ai fini di una operatività sicura, tanto da essere **prescritti dalla Legge in obbligo ai conduttori delle attività rischiose**, e cioè i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori (vedi artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 81/2008), **ciascuno per la parte di propria competenza**.

**Possiamo definire come spazio confinato un ambiente, non necessariamente chiuso, che presenta difficoltà di accesso e uscita, caratterizzato da dimensioni ridotte, limitata disponibilità di aria, scarsa visibilità, difficoltà visione e di comunicazione, ipotetica presenza di agenti chimici e chimico-fisici.**

Sono tipici esempi di ambiente confinato i pozzi, le fogne, i silos, i serbatoi, le cisterne, le vasche, ed inoltre i luoghi pure aperti su due lati ma di difficile accesso e uscita, quali i camini, le tubazioni, i cavedi, le intercapedini.

É noto che questi particolari luoghi di lavoro **possono essere presenti in qualsiasi tipologia di insediamento: industriale, agricolo, civile e di servizio.**

Essendo previsto per la totalità degli ambienti di lavoro, anche a riguardo degli spazi confinati **incombe preliminarmente l'obbligo di individuare l'esistenza di pericoli**, ed in particolare di quelli gravi, quali: carenza di ossigeno, materie tossiche, materie infiammabili, atmosfere esplosive, rilasci di energia (termica, meccanica, elettrica, pneumatica).

Il successivo passo consiste nella valutazione dei rischi, essendo comunque ipotizzabile per gli spazi confinati l'esistenza di pericoli e presupponibile la possibilità di rischio grave ed immediato.

L'occorrenza del procedimento della valutazione dei rischi si impone naturalmente nei casi in cui il pericolo sia in un qualche modo già avvertito, essendo di logica operativa l'analisi della situazione, quale preliminare allo scopo di realizzare l'intervento secondo una modalità operativa sicura.

In ogni caso, il procedimento di valutazione dei rischi si propone non soltanto di consentire la identificazione dei rischi, bensì la definizione e l'effettiva adozione delle appropriate misure di controllo (governo) del rischio.

Stabilite le misure di controllo dei rischi, la logica operativa fatta Legge (artt. 15, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 81/2008) vuole che l'adozione degli interventi di tutela dei lavoratori sia accompagnata dall'esigere e dal sorvegliare che gli stessi lavoratori adottino le misure di tutela previste.

Generalmente, l'intervento preventivo può essere sviluppato sui diversi livelli della responsabilità aziendale, seguendo linee organizzative, tecniche e procedurali, intervento che deve condurre immancabilmente a considerare la possibilità di conseguire dei risultati effettivi:

- eliminazione del rischio;
- sostituzione degli elementi rischiosi;
- adozione di interventi tecnici;
- segnalazione del pericolo e procedure operative;
- adozione dei dispositivi di protezione individuale;
- formazione e informazione dei lavoratori.

Come si comprende facilmente, sono da privilegiare gli interventi di eliminazione del rischio e sempre e comunque gli interventi di formazione e informazione dei lavoratori.

Come avviene per qualsiasi lavoro, non vale la pena di procedere nel lavoro senza aver cercato di individuare i pericoli e valutati i relativi rischi, così come non vale la pena di accettare l'esistenza di eccessivi rischi.

\* Chimico Industriale

# D.LGS.VO 81/08 - AGENTI CHIMICI E PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Valutazione del rischio per la salute, DPI e Patologie dell'apparato respiratorio

*di Graziano Frigeri\**

## 1. Premessa.

La protezione dei lavoratori dal rischio di esposizione ad agenti chimici è disciplinata dal Decreto Legislativo 81/08, ed in particolare dal titolo IX Capo I "Protezione da Agenti Chimici". Il campo di applicazione delle norme contenute nel titolo IX capo I comprende gli "effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici" (art. 221 comma 1).

Poiché per "agenti chimici" (art. 222 comma 1 lettera a) si intendono:

*"tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato",*

ne consegue che il campo di applicazione del Capo I si estende praticamente a tutti i settori produttivi. Pertanto **la valutazione preliminare del rischio da agenti chimici, finalizzata alla verifica della presenza di agenti chimici pericolosi, va effettuata in ogni caso in tutti i settori produttivi**: ricordiamo infatti che, poiché ogni valutazione del rischio è finalizzata primariamente all'accertamento o alla esclusione della presenza di un rischio per la salute e la sicurezza, costituisce valutazione del rischio anche la verifica della assenza di un rischio; sul documento di cui all'art. 28 si scriverà, in questo caso: "non sono presenti agenti chimici pericolosi come definiti dall'art. 222 comma 1 lettera b)". L'assenza, in un documento, di un riferimento a tale valutazione preliminare potrebbe far pensare alla mancata presa in considerazione dei rischi da agenti chimici, configurandosi una situazione di incompleta valutazione dei rischi. I requisiti previsti dal titolo IX Capo I, infatti, non si applicano a tutti gli agenti chimici, ma solamente a quelli pericolosi, definiti a loro volta, appunto, dall'art. 222 comma 1 lettera b quali:

- agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
- agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003 n.65, e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
- agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

Con riferimento soprattutto al punto 3, si sottolinea l'importanza della partecipazione attiva del Medico Competente al processo di valutazione dei rischi e alla redazione del documento, come previsto dall'art. 29.

Ricordiamo infine che le norme del Capo I non si applicano all'amianto, disciplinate specificamente dal Capo III dello stesso titolo IX



\* Esperto Associazione Ambiente e Lavoro, Euronorma

## LA MANUTENZIONE COME ELEMENTO DI GARANZIA DELLA SICUREZZA DI MACCHINE E IMPIANTI

di *Alessandro Mazzeranghi, Rossano Rossetti\**

**Quanto è importante la manutenzione negli ambienti di lavoro? E cosa deve fare il datore di lavoro su questo tema delicato e complesso? Queste sono le domande a cui vogliamo rispondere partendo dal dettame legislativo del D.Lgs. 81/2008 e non dimenticando alcune delle indicazioni "originali" della nuova direttiva macchine 2006/42/CE, ma principalmente entrando nel concreto delle attività di prevenzione delle situazioni pericolose.**

### Di cosa parliamo

Prima, però, di partire col ragionamento vogliamo fare una precisazione su cosa sia la **manutenzione; si tratta di una attività di ripristino di una situazione definita, quindi non deve essere confusa con attività di modifica volte a creare situazioni che precedentemente non esistevano.** Evidentemente il ripristino può essere effettuato tornando esattamente alla configurazione originale, o tramite modifiche che comunque sono orientate esclusivamente al ripristino. **Parlerei di manutenzione anche come mantenimento nel tempo della conformità.**

Fuori dalla filosofia: se sostituisco un componente guasto con uno della medesima marca e modello ripristino esattamente le condizioni precedenti al guasto; se invece, per esempio perché il ricambio originale non è disponibile, utilizzo un componente di altra marca e modello, ma avente le medesime caratteristiche, si tratta sempre di un ripristino (quindi rientra nella manutenzione) ma non è, per così dire, del tutto identico.

Invece se intervengo su un impianto per modificarne le caratteristiche (per esempio per incrementare la velocità di un mandrino o per aumentare la pressione del circuito idraulico di una pressa) esco dall'ambito riconducibile alla manutenzione e effettuo un "cambiamento", questione che dal punto di vista della sicurezza deve essere gestita secondo criteri specifici che nulla hanno a che vedere con quelli inerenti la manutenzione. Di questi non tratteremo in questa sede.

Invece parleremo di un altro tema riconducibile alla manutenzione, e agli aspetti di sicurezza, che sono le verifiche periodiche, ovvero quelle verifiche volte a controllare se su una macchina o su un impianto si sono avuti deterioramenti che potrebbero preludere a guasti,

anche pericolosi. La "storia" delle verifiche periodiche è ben nota, dagli apparecchi di sollevamento agli apparecchi in pressione, ma ora il D.Lgs. 81/2008 ne dà una chiave di lettura completamente nuova che sarà il punto di partenza del nostro ragionamento.

### Manutenzione e sicurezza

Per prima cosa istituiamo il legame logico fra manutenzione e sicurezza: le macchine e gli impianti dovrebbero essere progettati e fabbricati in modo tale da essere sicuri durante l'uso, la pulizia e anche la manutenzione. Se così non fosse la valutazione dei rischi (del datore di lavoro) dovrebbe avere comunque rilevato i problemi e dato origine ad idonei interventi di adeguamento. Quindi la nostra situazione di riferimento è un insieme di macchine e impianti per quanto possibile intrinsecamente sicuri e caratterizzati da rischi residui che possono essere adeguatamente tenuti sotto controllo se si opera in modo opportuno; cosa può modificare questa situazione? Le principali alternative sono due:

- Interviene una modifica alle macchine / impianti, alla organizzazione aziendale o del lavoro, ai modi di lavoro, ai cicli ecc. che altera le condizioni di sicurezza pre – esistenti (di questo tema non parleremo;
- Sulle macchine / impianti si verificano dei deterioramenti o dei guasti che ne compromettono (o comunque peggiorano) le condizioni di sicurezza.

Quindi la questione della conformità e della sicurezza non riguarda solo un momento zero a cui, anche a seguito della valutazione dei rischi, è stata raggiunta in azienda una condizione soddisfacente, ma riguarda anche il mantenimento nel tempo di quella condizione. La manutenzione e le verifiche periodiche sono gli strumenti per mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza raggiunte ad un determinato momento temporale.

### Impostazione della manutenzione secondo D.Lgs. 81/2008

Come detto nel titolo parliamo di macchine e impianti; due sono i punti principali (non gli unici) del decreto in cui, con finalità diverse, ci si riferisce a tale tema. Il primo (solo per ordine di generalità) è l'articolo 30<sup>1</sup> che al comma 1 recita:

\* MECQ S.r.l.

## Hanno collaborato:

Guido ANELLI, Giovanni ACHILLE, Miriam Viviana BALOSSI, Eginardo BARON, Paola BERTOLI, Rosa BERTUZZI, Carlo BISIO, Enrico BONAFINI, Olivia BONARDI, Enrico BONADIO, Renata BORGATO, Marco BOTTAZZI, Mercedes BRESSO, Carlo CALABRESI, Maria Adele CAMERANI CERIZZA, Maria Pia CANCELLIERI, Michele CANDREVA, Riccardo CANESI, Marco CARLETTI, Renato CASCINO, Mauro CATINO, Luigi CATTERINA, Marco CERRI, Gabriella CHIELLINO, CGIL-CISL-UIL, Flavio COATO, Daniela COLOMBINI, Sergio COLOMBO, Massimo COMINI, Flavio CORSINOVI, Manuela COSTA, Oriano CROSIGNANI, Cesare DAMIANO, Beniamino DEIDDA, Lorenzo DE AMBROSI, Alessandro A. DE LEONARDIS, Giovanni DE LUCA, Elena DEL FORNO J., Lelia DELLA TORRE, Gianmario DELUCCHI, Michele DI LECCE, Fulvio D'ORSI, Rolando DUBINI, Umberto FANTIGROSSI, Luigi FAVINO, Domenico FEDELE, Eugenio FERIOLI, Pasquale FIMIANI, Laura FINOCCHIARO, Sara FIORAVANTI, Cinzia FRASCHIERI, Marco FREY, Donatella FREZZOTTI, Graziano FRIGERI, Rosaria FRISINA, Edoardo GALATOLA, Virginio GALIMBERTI, Giulia GASPARINI, Luigi GASPERINI, Paride GIANGIACOMI, Michela GIANNINI, Bruno GIORDANO, Angelo GIOVANNAZZI, Celsino GOVONI, Elena GORGITANO, Carlo Maria GRILLO, Anna GUARDAVILLA, Chiara Maria INVERNIZZI, Fabio IRALDO, Maria Anna LABARILE, Elisa LANZI, Eugenio LANZI, Nunzio LEONE, Antonio LEONARDI, Stefano LEONI, Carlo LUCCHINA, Giuseppina LUVARA', Stefano MAGLIA, Domenico MARCUCCI, Renato MARI, Dario MARIOTTI, Alessandro MAZZERANGHI, Massimo MEDUGNO, Massimo MENEGOZZO, Rosella MENGUCCI, Antonio MONTAGNINO, Antonio NOCERA, Enrico OCCHIPINTI, Eugenio ONORI, Atilio PAGANO, Stefania PALLOTTA, Elena PANNI, Antonio PANZERI, Gianpaolo PATTA, Patrizia PERTICAROLI, Aldo PETTINARI, Anna PIAZZA, Barbara PILLON, Paolo PIPERE, Giuseppe PIRILLO, Gerardo PORRECA, Luca RAMACCI, Gioconda RAPUANO, Elsa RAVAGLIA, Paola RIVA, Giorgio ROILO, Francesco ROSSETTI, Rossano ROSSETTI, Daniela ROTA, Sergio ROVETTA, Guido SACCONI, Carlo SALA, Maurizio SANTOLOCI, Giulio SESANA, Monica TAINA, Rita TAZZIOLI, Silvano TERRANEO, Luca TOBIOLA, Oreste TOFANI, Giuseppina VIGNOLA, Rocco VITALE, Vincenzo ZAFFARANO, Thomas WATERS



## Rivista Ambiente e Lavoro

*Mensile Tecnico-Giuridico di In-Formazione e Documentazione*

© Editore e proprietà Associazione Ambiente e Lavoro –

Iscrizione al R.O.C. al n. 5443 del 30 novembre 2001

Stampa: Stampa AG Bellavite srl - Missaglia (LC)

Registrazione e iscrizione al n. 1752 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Monza in data 13 agosto 2004.

**Direttore Responsabile:** Rino Pavanello (*info@amblav.it*)

**Grafica:** Fabrizio Ferro (*fabrizio@amblav.it*)

**Direzione Amministrativa, Segreteria Abbonamenti, Pubblicità e Redazione:**

**c/o Associazione Ambiente e Lavoro** Viale Marelli, 497, 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel: 02.27007164 - 02.26223120, Fax: 02.25706238 - 02.26223130 (*dossier@amblav.it*)

Spedizione in a.p. D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n 46) art. 1, comma 1, – DCB Milano - contiene I.P.

In caso di mancato recapito rinviare al mittente che si impegna a pagare la tariffa dovuta.

## Prezzo Rivista Ambiente e Lavoro

- **10,00 Euro a numero** (*fino al 31 dicembre 2010*) (numeri ordinari)

**Versamento in ccp n. 10013209**, intestato a:

Associazione Ambiente e Lavoro, V.le Marelli 497 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi)

Specificare la causale “Abbonamento 2010 a partire dal....”

Per un migliore servizio si prega di specificare indirizzo e-mail e numeri di riferimento telefonici e fax.

## **Condizioni di abbonamento 2010**

**L'abbonamento decorre dal 1.o giorno del mese successivo al ricevimento della copia del conto corrente postale di abbonamento** (si consiglia di anticiparla via fax al numero: 02/25706238).

I fascicoli non recapitati devono essere reclamati entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo immediatamente successivo: decorso tale termine, decade ogni diritto a riceverli.

I cambiamenti di indirizzo sono effettuati gratuitamente (vanno comunicati via mail all'indirizzo: *dossier@amblav.it*)

## **Precisazioni**

**E' vietata la riproduzione o la memorizzazione di “Rivista Ambiente e Lavoro” anche parziale e su qualsiasi supporto. “Rivista Ambiente e Lavoro” e Associazione Ambiente e Lavoro declinano ogni responsabilità per i possibili errori o imprecisioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nella pubblicazione.**

A norma dell'art. 74, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del D.M. 9 aprile 1993, l'I.V.A. sugli abbonamenti è compresa nel prezzo di vendita ed è assolta dall'editore, che non è tenuto ad alcun adempimento ex art. 21 del suddetto decreto n. 633/72.

Di conseguenza, in nessun caso si rilasciano fatture. Per quanto riguarda la sua contabilità è sufficiente che il cliente provi l'avvenuto pagamento e la prova predetta costituisce documento idoneo ad ogni effetto contabile e fiscale.